

Negoziazione assistita: la novità del credito di imposta nel quadro RU

Federico Gavioli

Nel quadro RU - Crediti di imposta – del modello Unico Persone fisiche 2016, trova quest’anno per la prima volta applicazione anche il credito di imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato resi recentemente strutturali dalla legge di Stabilità 2016

Il quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese – di Unico Persone fisiche 2016, deve essere compilato dai soggetti che fruiscono di particolari agevolazioni che il legislatore ha concesso in questi anni con disposizioni di legge. Il quadro è composto da cinque sezioni:

- la sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta; “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II) e il credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006” (da esporre nella sezione IV);
- la sezione II è destinata al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio);
- la sezione IV è destinata al credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006;
- la sezione V è riservata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati specificatamente nel presente quadro (Altri crediti d’imposta);
- la sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d’imposta ricevuti (VI-A) e trasferiti (VI-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).

Nel quadro sono state aggiunte nuove agevolazioni tra cui quella inerente il credito d'imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e di arbitrato, istituito dall'art. 21-bis, del decreto-legge n. 83/2015.

La negoziazione assistita: novità dalla legge di Stabilità 2016

Il comma 618, della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) rende strutturale (in luogo di disporre l'applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d'imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il decreto legge n. 83/2015 recava "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria". L'articolo 21-bis vi era stato inserito allo scopo di introdurre incentivi fiscali in favore delle parti che nel corso del 2015 si erano avvalse delle procedure di negoziazione assistita ovvero avevano fatto ricorso a procedimenti arbitrali promossi a seguito del trasferimento alla sede arbitrale di vertenze civilistiche pendenti. Il credito spetta soltanto nel caso di successo della negoziazione assistita ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato al compenso corrisposto fino alla concorrenza di euro 250 ed è riconosciuto nei limiti del tetto di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, e - d'ora in avanti - anche per ciascuno degli anni successivi.

La negoziazione assistita era stata delineata dal decreto-legge n. 132 del 2014 (recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di giustizia civile"). Secondo la definizione normativa (articolo 2, comma 1, del decreto legge 132/2014) la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

